

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
518/2016/R/GAS**

**DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: ORIENTAMENTI  
FINALIZZATI AD INCREMENTARE IL NUMERO DI  
MISURATORI ACCESSIBILI E IL RICORSO ALLE LETTURE  
EFFETTIVE**

*Documento per la consultazione*

**22 settembre 2016**

### **Premessa**

*Nel documento per la consultazione 216/2016/R/com (punto 4.18) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha prospettato specifici interventi finalizzati a contenere alcune criticità riscontrate nell'ambito del servizio di misura del gas naturale, anche in esito alla prima pubblicazione comparativa, per l'anno 2014, dei dati relativi alla performance del servizio di misura dal gas naturale, effettuata in attuazione dell'articolo 82 dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas (RQDG).*

*Il presente documento per la consultazione illustra possibili azioni ed interventi correttivi finalizzati a disincentivare l'utilizzo delle letture stimate e a spingere le imprese di distribuzione alla effettiva rilevazione del dato di misura.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)) **entro il 28 ottobre 2016**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

1	Introduzione _____	3
2	Esito della prima pubblicazione comparativa dei dati relativi alla performance del servizio di misura del gas naturale _____	4
3	Sintesi del quadro regolatorio rilevante in materia di misura del gas naturale _____	6
4	Macro-orientamenti in materia di misura del gas naturale prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com, e sintesi dei contributi preliminari pervenuti _____	7
5	Orientamenti specifici in tema di misura del gas naturale _____	9
6	Campo di applicazione e decorrenza della nuova disciplina _____	16

## 1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 463/2016/R/com l’Autorità ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF).
- 1.2 Il TIF ha integrato disposizioni già vigenti in materia di fatturazione di chiusura, approvate con la deliberazione 100/2016/R/com, con nuove disposizioni in materia di fatturazione di periodo, approvate in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione 216/2016/R/com.
- 1.3 La disponibilità di dati di misura certi è condizione indispensabile allo svolgimento efficace di molteplici servizi nel settore del gas naturale, tra cui quello della fatturazione di periodo e di chiusura ai clienti finali, e rappresenta un tema di interesse centrale per l’Autorità.
- 1.4 Nel maggio del corrente anno, con riferimento al settore del gas naturale, ed in attuazione di quanto disciplinato dalla Sezione V della RQDG, è stata effettuata la prima pubblicazione comparativa della performance del servizio di misura del gas naturale, con riferimento ai dati del 2014<sup>1</sup>, i cui temi (accessibilità ai misuratori, tentativi di lettura dei dati di misura, messa a disposizione dei dati di misura, switching) sono funzionali alle fatturazioni di periodo e di chiusura ai clienti finali.
- 1.5 Dall’osservazione analitica di tali dati sono emerse alcune criticità in relazione alle quali l’Autorità, prima nel documento per la consultazione 216/2016/R/com<sup>2</sup>, poi con la deliberazione 463/2016/R/com<sup>3</sup>, ha manifestato l’intenzione di approfondire nuovi interventi finalizzati a indurre il miglioramento delle performance delle imprese di distribuzione nell’erogazione del servizio di misura del gas naturale.
- 1.6 Tali nuovi interventi, sviluppati nel presente documento, si innestano in un quadro regolatorio del servizio di misura del gas naturale che nel corso degli ultimi anni si è sensibilmente evoluto (cfr. cap. 3), e riguardano, in estrema sintesi:
  - a. il superamento del concetto di tentativo di lettura per i misuratori accessibili;

---

<sup>1</sup> <http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/16/160530.htm>. L’articolo 82 della RQDG dispone che l’Autorità effettui la pubblicazione comparativa dei dati relativi alla performance del servizio di misura del gas naturale, con riferimento a: accessibilità dei misuratori, tentativi di lettura dei dati di misura, messa a disposizione ai venditori dei dati di misura, switching andati a buon fine con dati di misura effettivi o stimati.

<sup>2</sup> Punti 4.18 e 4.19.

<sup>3</sup> Cfr il quarto alinea di pagina 10 della deliberazione 463/2016/R/com.

- b. la progressiva riduzione del numero di misuratori parzialmente accessibili e la successiva rimozione di tale classificazione di misuratore;
- c. la riduzione del numero di misuratori non accessibili, attraverso il ricorso ai misuratori di tipo smart (o smart meter)<sup>4</sup>.

1.7 Il presente documento, infine, risponde alle previsioni del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, attualmente in esame al Senato, che all'articolo 37 (Disposizioni in materia di maxi bollette), comma 2 - introdotto in esito alle risultanze del Tavolo Maxi-bollette - reca: "Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori."

## **2 Esito della prima pubblicazione comparativa dei dati relativi alla performance del servizio di misura del gas naturale**

2.1 La prima pubblicazione comparativa dei dati relativi alla performance del servizio di misura del gas naturale, citata al precedente punto 1.4, ha riguardato i soli misuratori tradizionali ed è stata effettuata per le 46 imprese di distribuzione con un numero di punti di riconsegna maggiore o uguale a 50.000. Le tabelle contengono le seguenti informazioni:

- a) Tabella 1 e 2: riguardano l'accessibilità dei misuratori per consumi fino a 500 Smc e da 500 a 5.000 Smc e sono ordinate sulla base del grado di accessibilità dei misuratori;
- b) Tabelle da 3 a 8: sono relative a tentativi di lettura del dato lettura di misura per misuratori accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili e per consumi fino a 500 Smc e da 500 a 5.000 Smc e sono ordinate in base al numero di tentativi di lettura del dato effettuati;
- c) Tabella 9: riguarda la messa a disposizione dei dati di misura ai venditori (utenti del servizio di distribuzione), limitatamente ai misuratori fino alla classe G40 ed è ordinata sulla base dell'incidenza delle letture effettive entro il 6° giorno sul totale delle letture effettuate (effettive e stimate);
- d) Tabelle 10-15: relative agli switching andati a buon fine con dati di lettura effettiva o stimata (relativi a misuratori accessibili/parzialmente accessibili e non accessibili) per consumi fino a 500 Smc e da 500 a 5.000 Smc e sono

---

<sup>4</sup> Un contatore è di tipo smart (smart meter) se conforme ai requisiti di cui all'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas.

ordinate in base alla percentuale di switching andati a buon fine con letture effettive.

### *Criticità riscontrate*

2.2 Con riferimento al tema dell'accessibilità le criticità più significative sono:

- a) imprese che dichiarano di avere un numero elevato di misuratori accessibili (percentuale anche maggiore del 50%) e contemporaneamente percentuali non trascurabili di misuratori che non hanno avuto nemmeno una lettura effettiva nei due anni precedenti;
- b) bassa percentuale di accessibilità (minore del 40%) per i distributori che gestiscono città la cui metanizzazione è avvenuta molti anni fa;

2.3 In relazione al tema dei tentativi di lettura le criticità più rilevanti sono:

- a) imprese che dichiarano una bassa percentuale di tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa impresa e contemporaneamente un numero elevato di tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa cliente, pur in presenza di buone percentuali di accessibilità dei misuratori;
- b) tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa impresa a cui non corrisponde una proporzionata erogazione di indennizzi ai clienti finali.

2.4 Per quanto riguarda la messa a disposizione dei dati di misura, la pubblicazione mostra basse percentuali di dati di misura con letture effettive (cioè non stimate) - ma in alcuni casi anche stimate - messi a disposizione del venditore entro il 6° giorno.

2.5 In relazione alle criticità riscontrate, giova ricordare che la deliberazione 280/2016/E/gas l'Autorità ha avviato un programma di verifiche ispettive presso i distributori di gas naturale, in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura. Tale provvedimento si è reso necessario sia in esito all'indagine conoscitiva sull'erogazione del servizio di misura in materia di fatturazione ai piccoli clienti finali nei settori elettrico e gas (deliberazioni 542/2013/E/com e 440/2015/E/com), sia in esito ad ulteriori iniziative, tra le quali l'analisi dei dati relativi alla performance del servizio di misura del gas naturale per l'anno 2014<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dall'ultimo considerato della deliberazione 280/2016/E/gas: "le risultanze dell'esame disaggregato delle informazioni, di cui alla deliberazione 440/2015/E/com, trovano conferma negli elementi conoscitivi successivamente acquisiti dall'Autorità attraverso rilevazioni e consultazioni degli operatori e delle associazioni di categoria in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale".

### **3 Sintesi del quadro regolatorio rilevante in materia di misura del gas naturale**

- 3.1 Vengono di seguito riassunte le principali disposizioni vigenti introdotte recentemente in materia di accessibilità, di tentativi di lettura e di messa a disposizione dei dati di misura.
- 3.2 Preliminarmente, appare opportuno rammentare due aspetti importanti in materia di misura del gas naturale:
- a) il TIVG (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09) ha introdotto il concetto dell'accessibilità, definendo le condizioni in base alle quali un misuratore è accessibile, parzialmente accessibile e non accessibile; sempre il TIVG ha disciplinato le frequenze di lettura (tentativi di lettura) e la messa a disposizione al venditore dei dati rilevati dall'impresa distributrice, ai fini della fatturazione dei consumi;
  - b) è in corso di svolgimento il piano di sostituzione dei misuratori tradizionali con gli smart meter, secondo quanto disposto dall'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas.

#### *Accessibilità*

- 3.3 La deliberazione 117/2015/R/gas ha esplicitato che la disciplina indennizzante prevista dalla RQDG per i misuratori accessibili è da intendersi riferita anche agli smart meter (cfr anche successivo punto 3.7).

#### *Tentativi di lettura*

- 3.4 Per i punti di riconsegna che non hanno avuto una lettura effettiva nei due anni precedenti, la deliberazione 117/2015/R/gas ha previsto l'obbligo per le imprese distributrici di effettuare, con riferimento ai misuratori accessibili e parzialmente accessibili, un ulteriore tentativo di lettura nel caso di almeno due tentativi falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate. Sono state poi introdotte nuove frequenze di lettura. Per gli smart meter in servizio è stato previsto che il dato mensile (con dettaglio giornaliero) venga raccolto attraverso almeno tre tentativi di lettura.
- 3.5 La deliberazione 117/2015/R/gas ha inoltre introdotto una serie di disposizioni volte a favorire il ricorso all'autolettura, equiparata in sostanza ad una misura effettiva validata in mancanza di lettura. Secondo la nuova disciplina, l'impresa distributrice è tenuta a prendere in considerazione la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione dell'impresa mediante post-it.

- 3.6 Con la deliberazione 463/2016/R/com, limitatamente ai misuratori parzialmente accessibili e non accessibili, è stato introdotto l'obbligo di registrazione e archiviazione del motivo per cui il tentativo di lettura non è andato a buon fine<sup>6</sup>.

#### *Messa a disposizione dei dati*

- 3.7 La RQDG ha introdotto, a partire dal 2011, e limitatamente ai misuratori accessibili, un indennizzo a favore del cliente finale per ogni tentativo di lettura fallito per responsabilità dell'impresa distributrice. Tale indennizzo non è previsto nel caso in cui l'impresa distributrice sia in grado di documentare che il tentativo non ha avuto luogo a causa del cliente finale o di terzi o, ancora, per causa di forza maggiore (comma 58.1, lettere a) e b)).
- 3.8 Con la deliberazione 100/2016/R/gas sono stati introdotti indennizzi automatici a carico dell'impresa distributrice in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura in occasione della fatturazione di chiusura. L'indennizzo è a favore sia del cliente finale che del venditore<sup>7</sup>.
- 3.9 Con la deliberazione 463/2016/R/com è stato introdotto un indennizzo a carico dell'impresa distributrice, crescente in ragione del ritardo, differenziato in base alla tipologia di misuratore installato (tradizionale/smart), da corrispondere al venditore qualora non siano rispettati gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura periodici previsti al comma 15.1 del TIVG. Tali indennizzi sono previsti indipendentemente dal tipo di misuratore (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili)<sup>8</sup>.

#### **4 Macro-orientamenti in materia di misura del gas naturale prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com, e sintesi dei contributi preliminari pervenuti**

4.1 Sono di seguito elencati i macro-orientamenti, in materia di misura del gas naturale, prospettati al punto 4.18 del documento per la consultazione 216/2016/R/com:

- “a) chiarire che il concetto di tentativo di lettura è limitato ai casi diversi rispetto ai contatori accessibili, in quanto in tali casi si deve esclusivamente parlare di obbligo di rilevazione del dato di misura;

---

<sup>6</sup> Tale obbligo entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2017.

<sup>7</sup> Tali indennizzi sono entrati in vigore con riferimento alle cessazioni della fornitura avvenute successivamente al 31 maggio 2016.

<sup>8</sup> Tale obbligo entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2017.



- b) incentivare la disponibilità di rilevazione del dato di misura effettiva per i misuratori accessibili, attraverso una definizione di soglie percentuali annue minime di letture effettive che ciascuna impresa deve raggiungere e la definizione di specifici sistemi di penalità qualora tali soglie non vengano raggiunte;
- c) incentivare l'impresa di distribuzione per una corretta classificazione dei contatori, prevedendo:
  - i. un obbligo in capo ai distributori di verificare la classificazione dei contatori parzialmente accessibili e dei contatori non accessibili in un tempo massimo di 12 mesi e di costituire un apposito registro finalizzato a indicare la classificazione dei suddetti contatori; a seguito di tale periodo di tempo verrà altresì valutato l'attivazione di uno specifico meccanismo volto a ridurre progressivamente la percentuale di contatori parzialmente accessibili;
  - ii. la definizione di una soglia minima di letture effettive per i contatori accessibili che ciascuna impresa deve raggiungere;
  - iii. la previsione di specifici meccanismi volti ad una riduzione progressiva della percentuale di misuratori non accessibili; in tale ambito si intende valutare l'introduzione di un obbligo per l'impresa distributrice di installare e mettere in servizio, entro l'anno successivo, un numero di misuratori di tipo smart meter pari al numero di misuratori non accessibili per i quali non sia stata rispettata una soglia definita ex-ante dall'Autorità.”.

*Sintesi dei contributi preliminari pervenuti al documento 216/2016/R/com*

- 4.2 I venditori hanno accolto con favore i nuovi ambiti di intervento, segnalando, in particolare, l'apprezzamento sia per il superamento del concetto del tentativo di lettura per i misuratori accessibili che per la sostituzione dei misuratori non accessibili con misuratori di tipo smart (obbligo che deve essere aggiuntivo rispetto agli obblighi già previsti dalla deliberazione 631/20103/R/gas).
- 4.3 Alcune imprese di distribuzione hanno segnalato che la sostituzione dei misuratori non accessibili riproporrebbe gli stessi problemi della mancata lettura: il distributore non dispone di leve per superare la possibile opposizione del cliente finale a farsi sostituire il contatore tradizionale con uno telegestito. Un'impresa segnala che, con riferimento al superamento del concetto del tentativo di lettura, il misuratore può diventare non accessibile a causa del cliente finale, di terzi o ostacoli che ne impediscono la lettura. Per quanto riguarda la revisione della classificazione dei misuratori un'altra impresa, pur condividendo la scelta, segnala la necessità di rivedere tale classificazione in base all'accessibilità “fisica” del misuratore. Le maggiori imprese segnalano che

la tempistica per la predisposizione del registro deve essere almeno pari a 18 mesi.

- 4.4 Alcune associazioni di distributori segnalano che un misuratore accessibile può diventare non accessibile a causa di delimitazioni temporanee dovute, ad esempio, a lavori pubblici. Ritengono che l'introduzione di una soglia percentuale minima di letture, intesa come errore fisiologico ammissibile, sia una soluzione più equilibrata ed aderente alla realtà. In relazione ai misuratori non accessibili evidenziano l'importanza della responsabilizzazione del cliente finale il quale si deve rendere disponibile per la rilevazione del dato di misura in considerazione del fatto che in molti casi i misuratori non sono accessibili anche perché installati in seconde case.
- 4.5 La maggior parte delle associazioni dei consumatori sottolinea che il concetto del tentativo di lettura non ha ragion d'essere, se riferito ai misuratori accessibili. Va superata la distinzione fra contatori accessibili e parzialmente accessibili, ricomprendendo nella categoria dei contatori accessibili quelli installati lungo le strade e quelli negli androni dei condomini, considerando non accessibili soltanto i contatori installati all'interno dell'abitazione del cliente. Inoltre evidenziano la necessità di incoraggiare/incentivare l'autolettura.

## **5 Orientamenti specifici in tema di misura del gas naturale**

- 5.1 Nel presente capitolo vengono sviluppati i macro-orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 216/2016/R/com, finalizzati al miglioramento della erogazione del servizio di misura del gas naturale. Allo scopo, l'Autorità intende adottare il seguente approccio:
- a) differenziare gli interventi in funzione dello stato di accessibilità dei misuratori (nella successiva tabella 1 è riportato il numero di misuratori tradizionali accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili, suddivisi per classi di consumo, per le imprese di distribuzione con più di 50.000 clienti finali, per l'anno 2014);
  - b) bilanciare gli interventi in considerazione di due elementi:
    - un numero significativo di misuratori di tipo tradizionale rimarrà ancora in servizio per diverso tempo, con particolare riferimento alle utenze domestiche;
    - incentivare l'uso dei misuratori di tipo smart, dal momento che, in regime di telegestione, sono in grado di garantire letture effettive.
  - c) laddove possibile, in considerazione di quanto espresso alla precedente lettera b), prevedere l'applicazione della regolazione all'insieme costituito da misuratori tradizionali e di tipo smart; ciò risponde da un lato ad esigenze di semplicità, dall'altro, in base ai dati disponibili in Autorità, a rendere la

regolazione più severa dopo qualche anno di applicazione (cfr punti 5.6 e 5.17/5.18).

In relazione a quanto emerso dalla consultazione 216/2016/R/com, l’Autorità ritiene che le iniziative di installazione e messa in servizio di misuratori di tipo smart di cui all’Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas siano idonei a consentire di superare le problematiche di accessibilità “fisica” che si riscontrano per i misuratori di tipo tradizionale.

Inoltre, sempre in relazione a quanto emerso dalla consultazione 216/2016/R/com, e con particolare riferimento alla sostituzione di misuratori tradizionali con misuratori di tipo smart, l’Autorità ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 12 (comunicazioni ai clienti finali) e 13 (comunicazioni agli utenti) dell’Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, forniscano adeguati strumenti agli operatori per conseguire l’obiettivo di installazione e messa in servizio dei misuratori di tipo smart, anche in sostituzione di misuratori di tipo tradizionale non accessibili o parzialmente accessibili. Peraltro, le proposte contenute nel presente documento dovrebbero favorire una crescente accessibilità ai misuratori, anche di tipo tradizionale.

Infine, l’Autorità ritiene che gli orientamenti di seguito delineati possano portare al superamento delle criticità dovute alla non accessibilità temporanea dei misuratori.

*Tabella 1 - Misuratori e classi di consumo (anno 2014, imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali)*

<b>Classificazione misuratore</b>	<b>Consumi fino a 500 Smc/anno</b>	<b>Consumi 500-5.000 Smc/anno</b>	<b>Totale</b>
Accessibile	2.004.873	4.800.115	<b>6.804.988</b>
Parzialmente accessibile	614.572	989.774	<b>1.604.346</b>
Non accessibile	4.692.022	5.219.842	<b>9.911.864</b>
<b>Totale</b>	<b>7.311.467</b>	<b>11.009.731</b>	<b>18.321.198</b>

5.2 Ciò premesso, di seguito sono elencati e successivamente sviluppati i nuovi orientamenti specifici.

a) per i misuratori accessibili:

- i. rimuovere il concetto di tentativo di lettura;
- ii. fissare una soglia percentuale annua minima di misuratori, tradizionali e di tipo smart, con numero di letture effettive pari al numero previsto dagli articoli 14.1 e 14bis.1 del TIVG, che ciascuna impresa

distributrice deve raggiungere, e meccanismi di penalizzazione qualora tali soglie non vengano raggiunte;

b) per i misuratori parzialmente accessibili:

- iii. fissare un obbligo in capo all'impresa distributrice di verifica della classificazione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili e di predisposizione di un registro entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle nuove disposizioni adottate in esito al presente documento;
- iv. prevedere successivamente un meccanismo finalizzato a ridurre progressivamente la percentuale di misuratori tradizionali parzialmente accessibili - tramite la loro sostituzione con misuratori di tipo smart, aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas - da attivare successivamente alla predisposizione del registro di cui al sub iii;

c) per i misuratori non accessibili:

- v. introdurre un obbligo di sostituzione dei misuratori tradizionali non accessibili per i quali l'impresa distributrice non ha rispettato il numero minimo di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG - o non abbia la disponibilità di almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno o biennio, in funzione della frequenza minima di lettura prevista - con un equivalente numero di misuratori di tipo smart, aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas.

*Misuratori accessibili (tradizionali e smart): incentivo al superamento del concetto di tentativo di lettura e aumento della disponibilità delle letture effettive (punto 5.2, lettera a))*

5.3 L'attuale definizione di misuratore accessibile prevista dal TIVG reca "è il misuratore per cui l'accesso al segnante ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica". L'Autorità ritiene inopportuno fare riferimento ad un tentativo di lettura per i misuratori accessibili. In tali casi si ritiene preferibile fare riferimento al concetto di lettura effettiva.

5.4 Ciò considerato, l'Autorità valuterà se riferire l'articolo 14.1 (ed eventualmente l'articolo 14bis.1) del TIVG ai misuratori parzialmente accessibili e non accessibili prevedendo un apposito articolo per i misuratori accessibili in cui vengano sostituite le parole "tentativo di raccolta" con le parole "lettura effettiva" o intervenire a livello di definizione, senza la necessità di distinguere la disciplina in funzione dell'accessibilità o meno del misuratore.

- 5.5 In secondo luogo, come già osservato in esito dalla prima pubblicazione comparativa della performance del servizio di misura, emergono delle percentuali significative di misuratori accessibili (tradizionali) che non hanno avuto una lettura effettiva nei due anni precedenti al 2014 (tabelle 1 e 2). Inoltre, si evidenzia l'esistenza di numerosi tentativi di lettura falliti a causa del cliente finale e terzi (tabelle 3 e 4).
- 5.6 Al fine di disincentivare l'utilizzo delle letture stimate e dare spinta alla effettiva rilevazione del dato di misura, l'Autorità intende fissare un obbligo, in capo alle imprese distributrici, di rispetto di una percentuale minima annua di misuratori accessibili, congiuntamente tradizionali e di tipo smart, con numero di letture effettive pari a quello minimo previsto dalla regolazione<sup>9</sup>. Tale percentuale potrebbe essere inizialmente fissata al 94-96% per il primo anno di attuazione ed essere progressivamente crescente, fino a raggiungere la percentuale del 99-99,5%<sup>10</sup> nel volgere di tre-quattro anni massimo, considerato che oggetto di tale regolazione sarebbero i misuratori accessibili, sia tradizionali che smart. L'impresa distributtrice deve porre in essere comportamenti finalizzati al raggiungimento della percentuale d'obbligo di misuratori con numero di letture effettive pari a quello minimo previsto dalla regolazione. Al fine di stimolare tali comportamenti, l'Autorità ritiene opportuno introdurre un meccanismo penalizzante, a carico dell'impresa distributtrice, in caso di mancato raggiungimento della suddetta percentuale.
- 5.7 La penalità unitaria potrebbe essere dimensionata pari a 20-30€ per ogni misuratore tradizionale o di tipo smart per il quale, nel corso dell'anno, non è stato rispettato il numero minimo di letture effettive. Ad esempio, una impresa con 100.000 misuratori accessibili, ed una percentuale d'obbligo di misuratori con numero di letture effettive pari al 95%, in caso di raggiungimento di una percentuale pari al 96% non deve versare alcuna penalità, mentre in caso di raggiungimento di una percentuale pari all'85%, supponendo di utilizzare il valore più alto della forchetta relativa alla penalità unitaria, deve versare una penalità pari a  $100.000 * (95\% - 85\%) * 30€ = 300.000€$

---

<sup>9</sup> L'obbligo incentiva le imprese distributrici ad effettuare, per ogni misuratore accessibile, il numero minimo di letture già disciplinato dalle delibere dell'Autorità, indipendentemente da quante esse siano (si vedano gli artt. 14.1 e 14bis.1 del TIVG). Allo scopo, l'insieme dei misuratori accessibili sarà suddivisibile in due sotto-insiemi: quello contenente i misuratori accessibili per i quali è stato effettuato il numero minimo di letture previste dalle delibere dell'Autorità e quello contenente i misuratori accessibili per i quali non è stato effettuato il numero minimo di letture previste dalle delibere dell'Autorità.

<sup>10</sup> Considerato che tale regolazione si applicherà ai misuratori accessibili, sia tradizionali che di tipo smart, l'Autorità ritiene ragionevole la fissazione di una percentuale asintotica elevata, peraltro diversa dal 100%, al fine di tenere conto di possibili casistiche di impossibilità alla lettura dei dati dovuti a causa di forza maggiore o cause terzi.

- 5.8 Tali penalità si ritiene debbano essere versate nel “Conto per la qualità dei servizi gas” presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), trattandosi di meccanismi afferenti la qualità del servizio.
- 5.9 Resta confermata l’applicazione degli indennizzi ai clienti finali ai sensi di quanto previsto dall’RQDG (cfr punto 3.7).

*Incentivo alla riduzione del numero di misuratori (tradizionali) parzialmente accessibili (punto 5.2, lettera b))*

- 5.10 Anche la definizione di misuratore parzialmente accessibile ha mostrato di prestarsi a dubbi interpretativi e applicativi. Tale definizione, fra l’altro, reca *”Misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile omissis”*, di fatto risultando una sorta di categoria residuale non chiaramente associata a specificità.
- 5.11 Un ulteriore aspetto critico che contraddistingue tale misuratore è legato al fatto che l’impresa distributrice può normalmente accedervi, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, solo in presenza di persona che consenta l’accesso del luogo dove il misuratore è installato. In aggiunta sembra che l’inclusione in tale categoria possa derivare anche da un temporaneo impedimento che ostacola il tentativo di lettura anche di un misuratore accessibile. Tale circostanza è emersa dalla consultazione 216/2015/R/com: l’Autorità ritiene tuttavia illogico e poco trasparente nei confronti del cliente finale che lo stesso misuratore possa cambiare classificazione a causa di un impedimento temporaneo.
- 5.12 Di tale fenomeno l’Autorità ha inoltre evidenza attraverso la comunicazione del dato “cambio della classificazione in corso d’anno”. Le imprese distributrici, infatti, comunicano ai sensi del comma 81.1 lettera a, punto iv, della RQDG il numero di misuratori che in corso d’anno hanno cambiato la classificazione (da misuratore accessibile a misuratore parzialmente accessibile o non accessibile). La seguente tabella 2 illustra quanto descritto per le 46 imprese di distribuzione con un numero di punti di riconsegna maggiore o uguale a 50.000 oggetto della prima pubblicazione comparativa, limitatamente ai misuratori tradizionali.

*Tabella 2 - Misuratori tradizionali che hanno cambiato classificazione nel corso del 2014*

<b>Consumo annuo</b>	<b>Da misuratore accessibile a misuratore non accessibile o parzialmente accessibile</b>	<b>n. totale pdr</b>	<b>% misuratori che hanno cambiato classificazione</b>
fino a 500 Scm/anno	22.311	7.311.467	0,3%
superiore a 500 e fino a 5.000 Scm/anno	140.177	11.009.731	1,3%
	162.488	18.321.198	0,9%

- 5.13 Un secondo elemento da tenere in considerazione riguarda la percentuale di misuratori parzialmente accessibili riscontrata in esito alla prima pubblicazione comparativa della performance del servizio di misura, che varia sensibilmente da impresa a impresa: dallo 0% sino ad un massimo del 41,6% per la fascia di consumi 500-5.000 m<sup>3</sup>/anno, con una media nazionale pari all'8-9%.
- 5.14 In relazione ai misuratori di tipo tradizionale parzialmente accessibili, l'Autorità intende fissare in capo alle imprese distributrici un obbligo di verifica della classificazione dei misuratori parzialmente accessibili e di predisposizione di un registro, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni delineate nel presente documento. Considerata l'importanza del tema in questione, appaiono eccessivi i 18 mesi suggeriti dalle imprese distributrici e loro associazioni in esito alla consultazione 216/2016/R/com.
- 5.15 L'Autorità ritiene che tale registro debba contenere, almeno, per ogni misuratore parzialmente accessibile:
- a) Pdr;
  - b) classe di consumo ai sensi del TIVG;
  - c) motivo della classificazione come "parzialmente accessibile";
  - d) n. di mancate letture o dei mancati tentativi di lettura (ai sensi del TIVG);
  - e) motivo delle mancate letture o dei mancati tentativi di lettura (ai sensi del TIVG);
  - f) se interessato da riclassificazione;
  - g) motivo della riclassificazione.
- 5.16 Il registro, per come delineato, richiederebbe un aggiornamento periodico, che potrebbe essere effettuato annualmente, in corrispondenza del nuovo anno civile.
- 5.17 Successivamente potrà essere attivato un meccanismo incentivante finalizzato alla riduzione progressiva del numero di misuratori parzialmente accessibili, per pervenire poi all'abolizione definitiva di tale categoria di misuratori. Il meccanismo potrebbe prevedere delle percentuali annue massime (decrecenti con gli anni) di misuratori parzialmente accessibili che, se non rispettate, potrebbero portare alla sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori di tipo smart nel corso dell'anno successivo a quello del mancato rispetto (ad esempio, per una impresa con 100.000 misuratori complessivi e con un obbligo percentuale, per un dato anno, di misuratori parzialmente accessibili pari al 10%, in caso di raggiungimento di una percentuale effettiva di misuratori parzialmente accessibili pari al 9% non vi sarebbero conseguenze, mentre in caso di raggiungimento di una percentuale effettiva di misuratori parzialmente accessibili pari al 12%, l'impresa avrebbe un obbligo di installazione e messa in servizio di 2.000  $[(12\% - 10\%) * 100.000]$  misuratori di tipo smart), da

considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori disciplinati dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas.

- 5.18 Il meccanismo, partendo da una percentuale che, in base ai dati attualmente disponibili, potrebbe essere fissata al 10% (numero di misuratori parzialmente accessibili rispetto al numero totale di misuratori), dovrebbe portare a "zero" il numero di misuratori parzialmente accessibili, al massimo nel giro di 4-5 anni. Qualora la consultazione si esprimesse favorevolmente, il suddetto meccanismo potrebbe essere attivato fin da subito, di fatto superando la predisposizione del registro di cui sopra, cui l'Autorità non darebbe più seguito.
- 5.19 Come già sottolineato, le installazioni dei misuratori smart di cui ai punti precedenti non concorrono al rispetto degli obblighi di cui all'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, ma saranno considerate aggiuntive.

*Incentivo alla riduzione del numero di misuratori non accessibili (tradizionali) (punto 5.2, lettera c))*

- 5.20 Facendo sempre riferimento ai dati pubblicati (si veda la tabella 1 della pubblicazione comparativa) sono emerse delle percentuali significative di misuratori non accessibili: ad esempio, per consumi anni fino a 500 Scm/anno, variano da un minimo del 15% sino ad un massimo che supera il 90%. I corrispondenti tentativi di lettura effettuati per punto di riconsegna vanno da un minimo di 0 a un massimo di 5,4 (si veda la tabella 7).
- 5.21 In considerazione di ciò appare inevitabile l'introduzione di un intervento focalizzato ad accelerare la riduzione progressiva della percentuale di misuratori non accessibili.
- 5.22 L'Autorità ha già previsto, all'articolo 14.1 del TIVG, che ogni impresa distributrice effettui per ogni punto di riconsegna, dotato di misuratore tradizionale, il numero minimo di tentativi di lettura previsti sulla base della classe di consumo di riferimento.
- 5.23 Al fine di dare attuazione a quanto indicato al punto 5.21, l'Autorità intende prevedere che:
- in caso di mancato rispetto dell'effettuazione del numero minimo di tentativi di lettura previsti di cui all'articolo 14.1 del TIVG o
  - in caso di indisponibilità di almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno o biennio, in funzione della frequenza minima di lettura prevista,
- l'anno successivo a quello, rispettivamente:
- del mancato rispetto o
  - della indisponibilità della/e lettura/e effettive,



l'impresa distributrice debba installare e mettere in servizio un numero di misuratori di tipo smart pari al numero di misuratori non accessibili per i quali non è stato rispettato il numero minimo di tentativi di lettura.

- 5.24 Anche in questo caso l'Autorità ritiene che le installazioni dei misuratori di tipo smart di cui al punto precedente non possano concorrere al rispetto degli obblighi di cui all'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, ma debbano essere considerate aggiuntive.

## **6 Campo di applicazione e decorrenza della nuova disciplina**

- 6.1 In accordo a quanto esposto al punto 5.1, lettera c), l'Autorità ritiene che gli orientamenti illustrati possano applicarsi in modo indifferenziato a tutti i misuratori con consumi annui sino a 5.000 Smc: (ai misuratori tradizionali e a quelli di tipo smart congiuntamente, per gli orientamenti delineati sui misuratori accessibili; ai misuratori tradizionali per gli orientamenti delineati sui misuratori parzialmente accessibili e non accessibili).
- 6.2 Per quanto riguarda l'applicabilità alle imprese distributrici l'Autorità ritiene che:
- a) gli orientamenti delineati sui misuratori accessibili e gli orientamenti delineati sui misuratori parzialmente accessibili, limitatamente alla predisposizione del registro, si possano applicare fin da subito a tutte le imprese distributrici, indipendentemente dalla loro dimensione, fatta salva la predisposizione del registro, da prevedersi entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento;
  - b) gli orientamenti delineati sui misuratori parzialmente accessibili, limitatamente alla sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori di tipo smart e gli orientamenti delineati sui misuratori non accessibili, possano essere applicati fin da subito alle imprese con più di 50.000 clienti finali (imprese per le quali sono già stati fissati obblighi di installazione e messa in servizio degli smart meter) e solo successivamente alle imprese con meno di 50.000 clienti finali, compatibilmente con gli obblighi di messa in servizio degli smart meter che per esse verranno emanati dall'Autorità.

- Q.1** *Si ritiene che il registro di cui al punto 5.15 possa costituire una misura transitoria, e confluire in un secondo momento nel Sistema Informativo Integrato?*
- Q.2** *Si ritiene che quanto proposto ai punti 5.17 e 5.18, in alternativa alla predisposizione del registro, possa essere una soluzione adottabile?*